



## **CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)**

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

**\*\*\* COPIA \*\*\***

### **Settore IV - Opere Pubbliche, Protezione Civile, Patrimonio e CUC**

**Determinazione n. 544 del 17/12/2020**

**Oggetto:** CONVENZIONE COMUNE - PROVINCIA DI L'AQUILA. OPERE DI ADEGUMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO T. PATINI. 2° LOTTO. IMPORTO GENERALE € 3.991.018,00. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016. ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Frabotta Elio

---

Oggetto: REALIZZAZIONE OPERE DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO T. PATINI – 2° LOTTO”. DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 63 COMMA 5 D.LGS. 50/16. Adozione determina contrarre.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
(Il.pp., patrimonio e protezione civile)

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 20/2020 del 29/9/2020 con cui al sottoscritto è stato conferito, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l'incarico di responsabile del Settore IV (Il.pp., patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro;

PREMESSO:

- che, come da convenzione sottoscritta in data 02/10/2018 con la Provincia di L'Aquila, al Comune di Castel di Sangro sono state conferite le mansioni di Centrale Unica di Committenza e Committenza Ausiliaria per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico del fabbricato sede del Liceo Scientifico T. Patini – 1° stralcio, importo generale € 1.808.982,00;
- che, con determinazione n. 10 del 22/03/2019, è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione delle opere di “Adeguamento sismico del complesso scolastico Liceo Scientifico Teofilo Patini di Castel di Sangro” (Lotto 1), come da progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 45 del 22/03/2019;
- che al punto II.5 del relativo bando di gara, la Stazione appaltante si è riservata, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/16, la possibilità di affidare all'aggiudicatario anche le opere consistenti nella ripetizione di lavori analoghi a quelli del contratto iniziale (2° lotto);
- che la predetta procedura, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata affidata giusta determinazione n. 450 del 21/11/2019 all'operatore economico Ricci Guido S.r.l. per un importo di € 1.276.249,54 di cui € 1.250.068,03 per lavori ed € 26.181,51 per l'attuazione del piano di sicurezza;
- che con la precitata impresa è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 56963 del 11/09/2020 registrato a Castel di Sangro il 14/09/2020 al n. 976 Serie 1T;
- che i lavori riguardanti il 1° lotto, consegnati definitivamente in data 14/09/2020, sono attualmente ancora in corso di esecuzione atteso che, peraltro, il termine contrattuale per l'ultimazione delle opere risulta fissato al 09/09/2021;
- che la Provincia di L'Aquila ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 21/07/2020 con cui ha disposto la assegnazione di un ulteriore finanziamento di € 420.000,00 per la redazione della progettazione esecutiva del secondo lotto degli interventi;
- che con la precitata deliberazione il Consiglio Comunale ha altresì approvato lo schema di convenzione integrativa avente a oggetto la progettazione e realizzazione degli ulteriori interventi sul fabbricato in oggetto;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 31/07/2020 ha preso atto della deliberazione di C.P. n. 13 del 21/07/2020 ed approvato lo schema di convenzione integrativa;

- che, conseguentemente, il Comune di Castel di Sangro ha conferito l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva del secondo lotto degli interventi alla società di ingegneria Ingenium Srl avente sede legale in Foligno (PG) rappresentata dall'ing. Riccardo Vetturini;
- che la convenzione integrativa è stata sottoscritta in data 10/09/2020;
- che la progettazione esecutiva del secondo lotto, per un importo complessivo di € 3.991.018,00, è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 133 del 14/12/2020;
- che la Provincia di L'Aquila, con nota del 14.12.2020 (acquisita agli atti del Comune con prot. 18636/2020), ha comunicato che il consiglio provinciale, con deliberazione n. 36 del 30/11/2020, ha stabilito di finanziare il secondo lotto degli interventi di cui all'oggetto nella misura di € 3.991.018,00;
- che, conseguentemente, essendo interesse della scrivente Amministrazione procedere con l'esecuzione dei predetti interventi e vista la facoltà espressamente prevista al punto II.5 del bando di gara e ribadita all'art. 23 del contratto di appalto sottoscritto con la Ricci Guido S.r.l., il predetto operatore è stato formalmente invitato, con nota prot. 2020/0018694 del 15/12/2020, a far conoscere la propria disponibilità ad eseguire le maggiori opere previste dal progetto del secondo lotto e, in caso affermativo, di indicare una miglioria sul ribasso già offerto per la esecuzione delle opere del primo lotto;

CONSIDERATO che, con nota del 15/12/2020, acquisita al protocollo del Comune di Castel di Sangro al n. 18753 del 16/12/2020, l'impresa Ricci Guido S.r.l. ha positivamente riscontrato il predetto invito, rendendo la propria disponibilità ad eseguire i lavori in discussione, offrendo una miglioria pari al 3,00% del ribasso già offerto (10,611%) per la esecuzione delle opere del primo lotto, con un ribasso complessivo sul secondo lotto del 13,611%;

#### EVIDENZIATO:

- che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 63 - comma 5 - D.Lgs. 50/16, visto che i lavori da affidare (e relativi al 2° lotto) sono conformi alle previsioni del quadro di sintesi della progettazione richiamato nel bando di gara relativo al 1° lotto come da progetti di fattibilità tecnico economica approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 21/03/2019;
- che la possibilità di avvalersi della procedura prevista dal predetto articolo, al fine di affidare l'esecuzione di lavori relativi a lotti successivi è stata, come detto, espressamente prevista sin dall'avvio dell'originario confronto competitivo, da cui è scaturito l'affidamento del 1° lotto;
- che il valore globale dell'appalto (lotto 1 + lotto 2), tenuto conto dell'importo previsto per la prosecuzione dei lavori, è contenuto al di sotto delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 del Codice;
- che il presente affidamento viene effettuato entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

PRECISATO che l'affidamento dei lavori all'operatore che sta eseguendo gli interventi di cui al 1° lotto si manifesta, nel caso di specie, ancor più opportuno, considerato che i lavori relativi al 2° lotto andranno ad interferire con quelli già in corso di esecuzione, là dove gli interventi di efficientamento energetico e di realizzazione degli impianti tecnologici riguarderà l'intero complesso scolastico, per come costituito da entrambi i predetti lotti;

DATO ATTO che sono state effettuate le seguenti verifiche a carico dell'impresa:

- acquisizione, tramite la BDNA, della comunicazione antimafia (n. 0068350\_20201216 del 16/12/2020) da cui si rileva che a carico dell'impresa non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- acquisizione tramite il casellario imprese dell'ANAC dell'attestazione SOA n. 22213/11/00 rilasciata il 01/04/2020 da SOA Group da cui si rileva che l'impresa risulta in possesso della qualificazione nelle categorie di lavorazione previste dal progetto del secondo lotto;
- acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (prot. INAIL24409698) da cui si rileva che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivo – previdenziali;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, determinazione a contrattare nell'intesa che:

- Il contratto ha per oggetto la realizzazione delle opere di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del fabbricato sede del Liceo Scientifico T. Patini - 2° lotto come da progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 133 del 14/12/2020;
- Il contratto, che si allega in schema, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogito del segretario comunale o, in subordine, in forma pubblica mediante rogito notarile;
- La scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 stante il contenuto del bando di gara per l'affidamento del primo lotto delle opere;
- Le clausole essenziali sono contenute nel presente provvedimento, nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati tecnico contabili costituenti il progetto esecutivo degli interventi in oggetto.

RITENUTO pertanto provvedere in merito ed affidare alla ditta Ricci Guido Srl avente sede legale in Castel di Sangro – via Ponte Nuovo n. 67 – P.IVA 01115130666 la esecuzione delle opere di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del fabbricato sede del Liceo Scientifico T. Patini – 2° lotto - per un importo netto di € 2.743.802,68 di cui € 2.654.297,87 per lavori ed € 89.504,81 per oneri di sicurezza;

VISTO l'art. 6 - dichiarazione d'intenti - della convenzione sottoscritta in data 10/09/2020 che recita testualmente:

*“Con la presente il Comune e la Provincia convengono che qualora vengano stanziati le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto per l'adeguamento strutturale del II° lotto e per il completamento dell'intero edificio, quanto già previsto in merito al I° lotto sarà automaticamente esteso anche al II° lotto con tempistiche da concordare tra le parti.”;*

VISTO lo schema di contratto d'appalto che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”)

RITENUTO pertanto provvedere;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

1. La premessa e le motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto della miglioria sul ribasso già offerta per la esecuzione delle opere del primo lotto, comunicata dalla Ricci Guido Srl avente sede legale in Castel di Sangro, via Ponte Nuovo n. 67, P.IVA 01115130666, con nota del 15/12/2020, acquisita al protocollo comunale con n. 18753/2020 del 16/12/2020.
3. Di affidare per l'effetto, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, alla impresa Ricci Guido Srl avente sede legale in Castel di Sangro, via Ponte Nuovo n. 67, P.IVA 01115130666, l'appalto per la realizzazione delle opere di "Adeguamento sismico del complesso scolastico Liceo Scientifico Teofilo Patini di Castel di Sangro – 2° Lotto", per un importo netto di € 2.743.802,68 di cui € 2.654.297,87 per lavori ed € 89.504,81 per oneri di sicurezza alle condizioni di cui agli atti di gara ed all'offerta tecnico – economico e temporale prodotta dall'impresa.
4. Di dare atto che, fermo restando l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, sono state effettuate le seguenti verifiche a carico dell'impresa:
  - acquisizione, tramite la BDNA, della comunicazione antimafia (n. 0068350\_20201216 del 16/12/2020) da cui si rileva che a carico dell'impresa non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
  - acquisizione tramite il casellario imprese dell'ANAC dell'attestazione SOA n. 22213/11/00 rilasciata il 01/04/2020 da SOA Group da cui si rileva che l'impresa risulta in possesso della qualificazione nelle categorie di lavorazione previste dal progetto del secondo lotto;
  - acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (prot. INAIL24409698) da cui si rileva che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivo – previdenziali;
5. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, determinazione a contrattare nell'intesa che:
  - Il contratto ha per oggetto la realizzazione delle opere di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del fabbricato sede del Liceo Scientifico T. Patini - 2° lotto come da progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 133 del 14/12/2020;
  - Il contratto, che si allega in schema, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogito del segretario comunale o, in subordine, in forma pubblica mediante rogito notarile;
  - La scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 stante il contenuto del bando di gara per l'affidamento del primo lotto delle opere;
  - Le clausole essenziali sono contenute nel presente provvedimento, nello schema di contratto che si allega, nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati tecnico contabili costituenti il progetto esecutivo degli interventi in oggetto.

6. Di dare atto che l'opera in oggetto il cui importo generale ammonta ad e 3.991.018,00 è finanziata dalla Provincia di L'Aquila giusta comunicazione prot. 25915 del 14/12/2020, in atti al prot. 18636 del 14/12/2020 e deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 30/11/2020.
7. Di approvare lo schema di contratto d'appalto che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A").
8. Di inviare copia della presente determinazione alla Provincia di L'Aquila – Settore Edilizia Scolastica e Pubblica.
9. Di dare atto che all'opera in oggetto risultano attribuiti i codici CIG 7842968DED e CUP F71D20000550003.
10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Elio Frabotta

## **ALLEGATO "A"**

**Repubblica Italiana**  
**CITTA' DI CASTEL DI SANGRO**  
**(prov. di L'Aquila)**

Contratto di appalto dei lavori di "adeguamento sismico ed efficientamento energetico del fabbricato sede del Liceo Scientifico T. Patini di Castel di Sangro – 2° Lotto. Importo generale € 3.991.018,00.

CIG 7842968DED - CUP F71D20000550003.

L'anno duemilaventuno, il giorno ....., del mese di ....., presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria Generale.

Avanti a me ....., Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Il/La Sig. ...., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 82000330660 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore IV (Il.pp., patrimonio e protezione civile) giusto decreto sindacale n. 20/2020 del 29/09/2020, di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".

Il/La Sig. ...., residente in ....., via ....., in qualità di procuratore dell'impresa RICCI Guido Srl avente sede legale in Castel di Sangro, via Ponte Nuovo n. 67 – P.IVA 01115130666, giusta procura Rep. 50.980 del 11/09/2015, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore", comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo;

### **PREMESSO**

- che, come da convenzione sottoscritta in data 02/10/2018 fra Comune di Castel di Sangro e Provincia di L'Aquila, sono state affidate al Comune di Castel di Sangro le funzioni di "centrale di committenza e committenza ausiliare per l'attuazione dell'intervento "adeguamento / miglioramento sismico dell'edificio sede del Liceo Scientifico T. Patini sito in via dei Caraceni – Castel di Sangro" di proprietà dell'amministrazione provinciale;
- che, in esecuzione della predetta convenzione, il Comune di Castel di Sangro ha appaltato il primo lotto degli interventi il cui importo generale ammonta ad € 1.808.982,00 finanziati dal MIUR;
- che la esecuzione delle opere è stata affidata previo esperimento di gara d'appalto alla impresa Ricci Guido Srl avente sede legale in Castel di Sangro giusto contratto Rep. 56963 del 11/09/2020 registrato a Castel di Sangro il 14/09/2020 al n. 976 Serie 1T;
- che, in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 13 del 21/07/2020 e di Consiglio Comunale n. 20 del 31/07/2020, in data 10/09/2020 (prot. 13077/2020) è stata sottoscritta una convenzione integrativa avente ad oggetto la progettazione ed esecuzione delle opere di completamento dell'adeguamento sismico e di efficientamento energetico del predetto fabbricato;
- che il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 36 del 30/11/2020 ha disposto il finanziamento delle opere previste dalla convenzione sottoscritta in data 10/09/2020 nella misura complessiva di € 3.991.018,00;
- che il Comune di Castel di Sangro, in esecuzione delle mansioni assegnate, ha conferito l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva delle opere di "adeguamento sismico ed efficientamento energetico del fabbricato sede del Liceo Scientifico T. Patini di Castel di Sangro – 2° Lotto":
- che con deliberazione n. 133 del 14/12/2020 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori afferenti al secondo lotto, redatto dalla società di ingegneria INGENIUM Srl avente sede legale in Foligno (PG) – legale rappresentante ing. Riccardo Vetturini, nell'importo generale di euro

- 3.991.018,00 di cui euro 3.162.000,00 per lavori da appaltare;
- che con determinazione n. 544 del 17/12/2020 la esecuzione delle opere è stata affidata, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 50/2016, alla impresa convenuta per un importo netto di € 2.743.802,68 di cui € 2.654.297,87 per lavori ed € 89.504,81 per l'attuazione del piano di sicurezza;
  - che in data ..... è stata sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO**

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa RICCI Guido Srl l'appalto dei lavori di adeguamento sismico del fabbricato sede del Liceo Scientifico T. Patini di Castel di Sangro – 2° Lotto

2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta a netti € 2.743.802,68 di cui € 2.654.297,87 per lavori ed € 89.504,81 per l'attuazione del piano di sicurezza, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

#### **ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO**

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);
- f) il cronoprogramma;
- g) Le convenzioni 02/10/2018 e 10/09/2020 stipulate fra Provincia di L'Aquila e Comune di Castel di Sangro,;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

#### **ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE**

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 270 (duecentosettanta) giorni, naturali e consecutivi, così come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, decorrenti dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 23 del CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.



#### **ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI**

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 250.000,00 giusto art. 34 del CSA.
3. Come indicato nella convenzioni sottoscritte in data 02/10/2018 e 10/09/2020 con l'Amministrazione Provinciale i pagamenti saranno effettuati direttamente dalla Provincia di L'Aquila all'appaltatore. A tal proposito l'appaltatore dichiara di aver preso visione delle convenzioni sottoscritte in data 02/10/2018 e 10/09/2020 fra Comune di Castel di Sangro e Provincia di L'Aquila e di accettare, per quanto di competenza, il contenuto delle stesse senza riserva alcuna.
4. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
5. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
6. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. )
7. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

#### **ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. .... emessa da ..... in data ..... per un importo di euro ..... pari al ..... dell'importo contrattuale atteso che l'impresa risulta in possesso delle qualificazioni utili alla riduzione delle garanzie come previsto dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
  2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.
  3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
  4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
  5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.
- La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## **ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE**

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per un importo di € ..... al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito [di euro .....] non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

## **ARTICOLO 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

## **ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

L'Amministrazione ha conseguito, tramite il portale BDNA e nei modi prescritti dalla legge, la comunicazione antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore.

## **ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolve agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

## **ARTICOLO 10 – DOMICILIO**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso ....., ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

## **ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I pagamenti saranno effettuati all'appaltatore dalla Provincia di L'Aquila.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati nel successivo art. 14 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto].

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata alla Provincia di L'Aquila – Settore ....., "codice univoco ufficio" **IPA** ..... e con liquidazione a ..... gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR

633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

**ARTICOLO 12 – ANTICIPAZIONE**

1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. , all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e quindi pari ad € .....che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.
2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.
4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto di € .....
5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

**ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. s.m.i.
2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:  
– Qualora la ditta appaltatrice non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

**ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

- .....
- .....

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche:

.....  
.....

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) è il seguente: 7842968DED.

#### **ARTICOLO 15 – VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 16– CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

#### **ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs.

n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Sulmona (AQ).

#### **ARTICOLO 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

#### **ARTICOLO 19 – SPESE E REGISTRAZIONE**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

#### **ARTICOLO 20 – RIMBORSO SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE E BANDO**

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione e del bando entro 60 giorni dalla pubblicazione sugli organi di informazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.

In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo SAL da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell'importo stesso.

## **ARTICOLO 21 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE**

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante redatto con il programma “.....”, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

## **ARTICOLO 22 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016**

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di ..... quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di “.....”

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

## **ARTICOLO 23. Variazione dell'importo contrattuale**

1. Non è possibile procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile. Pertanto i prezzi offerti dall'Appaltatore in qualità di concorrente aggiudicatario debbono rimanere fissi e invariabili.

## **ARTICOLO 24. Obblighi dell'Appaltatore**

1.L'Appaltatore si obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere previste. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme e a sottostare agli obblighi, oneri patti e condizioni stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente contratto Sub “C”, per costituirne parte integrante e sostanziale, ed all'offerta tecnica, parte integrante e sostanziale del presente contratto. Ancorchè non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche il progetto esecutivo, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 03.12.2018, firmato in segno di accettazione dai contraenti e depositato presso l'Ufficio LL.PP..

## **ARTICOLO 25. Ulteriori obblighi dell'Appaltatore**

1.L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

2.L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

**ARTICOLO 26. Interpretazione del contratto**

1.Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.

2.Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale d'appalto per i Lavori pubblici, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

3.Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato Speciale con gli elaborati tecnici prevalgono le prime.=====

**Art. 27. Norme di chiusura**

1. L'Appaltatore, ai fini della trasparenza, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. L'Appaltatore di obbliga, nell'esecuzione dell'Appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché di quello dell'Amministrazione, che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito dell'Amministrazione. L'Appaltatore è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le parti, ai sensi del comma 1, art. 216, del D.Lgs. n. 50/2016, rinviano al Capitolato Speciale d'appalto, al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al D.P.R. n. 207/2010 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione delle opere pubbliche.=====

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su 24 (ventiquattro) pagine a video. Il presente contratto viene da me Segretario letto alle parti contraenti che mi esonerano dalla lettura degli allegati, di cui mi dichiarano di avere esatta conoscenza del contenuto, e, riconosciuto conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

**per l'Amministrazione Aggiudicatrice**

.....

**per l'Appaltatore**

.....

**il Segretario Generale**

.....

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 09/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 09/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA

---